

**Citazione con riconvenzionale: ammissibile se realizzata dall'opponente.**

*Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui - per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente - la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta nella posizione processuale di convenuta.*

Tribunale di Milano, sezione dodicesima, sentenza del 23.1.2013

ritenuto in diritto che:

- l'opposta riconosce che, all'atto della riconsegna delle chiavi, era stato convenuto (come da scrittura prodotta dall'opponente sub doc.1) che la locatrice trattenesse il deposito cauzionale a parziale estinzione dell'obbligazione relativa al mancato preavviso;
- in sostanza, per espressa volontà delle parti, nell'occasione risulta avvenuta l'estinzione parziale dell'obbligazione dedotta nel ricorso per ingiunzione: l'art.1249<sup>1</sup> c.c. in tema di compensazione rinvia, infatti, ai criteri di cui all'art.1193<sup>2</sup> c.c., che, a sua volta, riconosce al debitore la facoltà di indicare quale debito (della stessa natura e verso la stessa persona) intende soddisfare;
- nella specie è indubbio, perché documentato e pacifico, che il conduttore abbia dichiarato di voler estinguere parzialmente (fino alla concorrenza di Euro 1.950.00) il proprio debito per indennità di mancato preavviso e che il creditore (la locatrice) abbia espressamente aderito alla compensazione e all'imputazione;
- pertanto, al momento della proposizione del ricorso per ingiunzione, parte del credito ingiunto era già estinta;
- la locatrice replica che sarebbe ugualmente creditrice dell'importo ingiunto, perché successivamente alla riconsegna avrebbe scoperto danni cospicui addebitabili all'opponente;
- tali danni costituiscono un autonomo e nuovo diritto di credito; la domanda relativa, però, proprio in quanto nuova (perché fondata su un titolo diverso da quello posto a fondamento del ricorso per ingiunzione), nella presente sede è preclusa alla parte opposta;
- in un caso strettamente analogo la S. C. (sent. N.13086/07) ha ribadito che: "nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo

<sup>1</sup> Così recita: *quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1193.*

<sup>2</sup> Così recita: *chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.*

*In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.*

solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata rilevata l'inammissibilità della domandata qualificarsi come "nuova" siccome fondata su una diversa "causa petendi" - proposta dall'opposto che, dopo aver agito in sede monitoria per il pagamento di canoni di locazione arretrati, aveva chiesto, nella conseguente fase oppositiva, anche la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni conseguenti alle modifiche non autorizzate apportate all'immobile locato dall'ente conduttore, senza che potesse aver alcun rilievo, ai fini dell'ammissibilità di detta domanda, la riserva, effettuata in sede monitoria, di agire per le ulteriori somme dovute in separato giudizio);

- da quanto precede consegue la revoca del decreto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di Euro 3.133,54, di cui Euro 2.950,00 per indennità di mancato preavviso e canoni (ammontanti ad Euro 4.900,00 complessivamente), meno il deposito cauzionale (di Euro 1.950,00), più Euro 76,04 per tassa di risoluzione anticipata del contratto ed Euro 107,50 per la tassa rifiuti, indubbiamente dovuti dal conduttore per rimborso del pari importo pagato dalla locatrice relativamente al periodo di vigenza della locazione;

- le spese di giudizio vanno poste a carico dell'opponente in considerazione della prevalente soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio, così provvede:

1. Revoca il D.I. n. 1094 del 2011 emesso da questo Tribunale.
2. Condanna N.A. a pagare a M.A. la somma di Euro 3.133,54 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna, inoltre, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre IVA e CPA.